
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA


- Visto il parere del Revisore dei Conti,

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 7 luglio 2022 avente ad oggetto "Contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2021. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva",

le parti sottoscrivono definitivamente il presente contratto decentrato integrativo come in appresso.

Salizzole, 27 LUG 2022

LA PARTE PUBBLICA



Piero Busselli

LA PARTE SINDACALE

Volontà G. FP CGIL

Dr. CSA

 VILFPL

Roberto Spada di Kerucio RSU

COMUNE DI SALIZZOLE
PROVINCIA DI VERONA

Contratto collettivo decentrato integrativo (C.C.D.I.) relativo ai criteri di utilizzazione delle risorse per la produttività e le politiche di sviluppo del personale per l'anno 2021.

A seguito della regolare convocazione da parte del presidente della delegazione trattante di parte pubblica (prot. com. n. 8733 del giorno 09/12/2021), in data 13/12/2021 alle ore 18:00, presso la Residenza municipale del Comune di Salizsole, si è tenuto l'incontro in tra:

- la delegazione trattante di parte datoriale, presente presso la sede comunale, composta dal Segretario Comunale Dott. Alessandro De Pascali, con funzioni di presidente e dalla Responsabile del servizio ragioneria e personale rag. Cinzia Marocchio, e

- la delegazione trattante di parte sindacale, composta dal Sig. Nicola Cavedini, rappresentante territoriale del Sindacato CSA, dal Sig. Valentino Geri, rappresentante del Sindacato CGIL, dal Sig. Boguin Marco, rappresentante sindacale del Sindacato UIL e dalla Sig.ra Lovato o Lupati Veronica, RSU.

Al termine della riunione la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal presidente, e la delegazione di parte sindacale sottoscrivono la presente ipotesi di contratto decentrato integrativo valido per l'annualità economica 2021.

Articolo 1 - Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Salizsole ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2021, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, facendo seguito al nuovo CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio sottoscritto in data 21 maggio 2018.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi integrativi sottoscritti dalle parti e vigenti all'entrata in vigore del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni locali triennio 2016/2017/2018.

Articolo 2 - Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori, determinato dall'ente ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato per l'anno 2021 in € 67.243,56, come da deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 12/12/2021, ed è costituito come segue:

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2021 ALIMENTAZIONE - art. 67 CCNL 2016/2018		
RISORSE STABILI		
comma 1		IMPORTO
1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dai collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte	IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPENSATIVO DELLE P.O. ISTITUITE	€ 49.995,69
		DECURTAZIONE CONSOLIDATA

FP CGIL
Vge

CSA
@

UILPL
#

AM
@
LW

salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	0.20 ALTE PROF	€ 486,94
	TOTALE UNICO IMPORTO RISORSE STABILI	€ 50.482,63
A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE	
	TOTALE FONDO PARTE STABILE	€ 50.482,63
Comma 2		
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:		
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (dichiaraz. Congiunta n. 5 e delibera Corte Conti Sez. Autonomie n. 19/2018)	Finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	€ 998,40
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; (dichiaraz. Congiunta n. 5 e delibera Corte Conti Sez. Autonomie n. 19/2018)	Finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	€ 1.184,82
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.	Non è maggior spesa: anzianità vigile (55,13x13) e assegno ad personam collaboratore (4,61x13)	€ 776,62
TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO		€ 50.482,63
TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO		€ 2.959,84
TOTALE RISORSE STABILI		€ 53.442,47
RISORSE VARIABILI		
Comma 3		
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:		
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (SPONSORIZZAZIONE)		
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; (PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE)		

QCC

FP COIL
Vgn

UIL FPL
P

Am
LW

Q

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (incentivi codice appalti, compensi avvocatura, ecc.); (OLTRE FONDO Corte Conti sez. Autonomie 6/2018 e dich. Cong. n. 9)	Censimento popolazione - Non è maggiore spesa	€ 2.663,87
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c) calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	Non è maggior spesa: anzianità vigile cessato dal 24/01/2020 (55 13x11 mesi + rateo tredicesima)	€ 656,97
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	Non è maggior spesa	€ 2.232,71
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati: (COMPENSI PER MESSI NOTIFICATORI)		€ 0,00
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;		€ 0,00
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4; (EX ART 15, CO 2 CCNL 1.4.1999)		€ 3.247,54
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b); (EX ART 15, CO. 5 CCNL 1.4.1999)		€ 0,00
l) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare per recupero evasione ICI - (ART. 4, C. 3 CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L. 662/1996, ART 59, C 1, LETT. P), D.LGS446/1997)		€ 5.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRA TETTO		€ 2.232,71
TOTALE RISORSE VARIABILI PREVISTE DA VARIE DISPOSIZIONI DI LEGGE EXTRA TETTO		€ 3.320,84
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 13.801,09
TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO		€ 8.247,54
TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTE A LIMITE 2016 (Totale parte stabile Euro 50.482,63 + Totale risorse variabili Euro 8.247,54)		€ 58.730,17
COSTITUZIONE DEFINITIVA		€ 67.243,56
Comma 4 (NOTE)		
4. In sede di contrattazione integraliva, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza		
Comma 5 (NOTE)		
5. Gli enti possono destinare apposite risorse:		
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.		

CCSA

FP CGIL
Vg

UILFPL

Am

CO

Am

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, ai fini di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett c)

La parte sindacale prende atto dell'avvenuta costituzione come sopra riportata.

Articolo 3 - Criteri per l'attribuzione dei premi di performance organizzativa ed individuale

Nelle more della revisione del sistema di valutazione delle performance, previo confronto con i soggetti sindacali, i premi per la produttività sono attribuiti al personale sulla base dei criteri previsti dal vigente sistema di valutazione della performance, approvato con deliberazione G.C. n. 149 del 30.12.2011), e dai contratti collettivi integrativi sottoscritti dalle parti e vigenti all'entrata in vigore del nuovo CCNL del personale del comparto funzioni locali 21/05/2018, in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute.

Articolo 4 - Clausole programmatiche e finali

1. Le parti convengono, in attesa di una completa ridefinizione dei vari istituti contrattuali, secondo quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali 2016/2018, di confermare per l'annualità 2021 gli importi delle diverse indennità corrisposte secondo il C.C.D.I. di parte economica 2020, salvo quanto di seguito previsto.

2. In particolare, le risorse decentrate, quantificate per l'anno 2021 in complessivi € 67.243,56, vengono utilizzate come indicato nella seguente tabella:

A	Progressioni economiche orizzontali in godimento	25.216,49
B	Indennità di comparto	5.268,94
C	Indennità condizioni lavoro (art. 70-bis CCNL) - rischio (euro 1,15 per ogni giorno di effettiva esposizione) - disagio (euro 1,00 per ogni giorno di effettivo servizio prestato) - maneggio valori (euro 1,15 per ogni giorno di effettivo servizio)	550,00
D	Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL.) Responsabile di servizio non ricoprente incarichi di P.O. euro 400,00 annui	3.600,00
E	Indennità di turno	2.500,00
F	Maggiori accertamenti ICI e sportello al pubblico	5.000,00
G	Censimento	2.663,87
H	Incentivazione produttività e miglioramento servizi (voce residuale)	22.444,26
	TOTALE	67.243,56

3. Le risorse di cui alla lettera C (indennità condizioni lavoro) sono da intendersi nell'importo massimo preventivabile. Le eventuali economie che dovessero registrarsi a consuntivo saranno destinate ad aumentare la voce di cui alla lettera G, ossia l'incentivazione per la produttività ed il miglioramento dei servizi.

4. Le parti, condivisa l'esigenza di assicurare una opportuna omogeneità dei trattamenti accessori tra tutto il personale del servizio associato di Polizia Locale, convengono per la indennità di servizio esterno, prevista dall'art. 56-quinquies del CCNL del 21.05.2018, i seguenti importi, con decorrenza economica 1 gennaio 2021:

CCCL

FP CGIL
Vg

UILFPL

Art
[Signature]

[Signature]

Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario diurno	Importo giornaliero euro 1,30
Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario notturno o festivo	Importo giornaliero euro 3,00
Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario notturno festivo	Importo giornaliero euro 4,00

5. Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

6. Per quanto concerne la individuazione dei fattori rilevanti di rischio, di disagio e di maneggio valori, le parti confermano le disposizioni contrattuali contenute nell'accordo normativo triennio 2016/2018.

7. La parte sindacale insiste nella richiesta di introdurre il buono pasto elettronico a 7 euro. Chiede, altresì, che venga verificata la possibilità che il contributo ottenuto per l'ANPR venga destinato al personale che ha partecipato al lavoro.

8. Le parti convengono altresì di avviare entro il prossimo mese di aprile 2022 le trattative per la definizione del contratto integrativo triennale anche con gli istituti di carattere normativo, nel quale verranno compiutamente disciplinati anche gli istituti non previsti nella presente intesa.

La presente preintesa, a norma dell'art. 8 del CCNI. Funzioni locali triennio 2016/2017/2018, verrà inviata al revisore dei conti per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 40bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e successivamente sarà sottoposta all'approvazione della Giunta comunale. Una volta assunta la deliberazione di Giunta di autorizzazione, potrà essere sottoscritto il contratto decentrato dalla delegazione trattante di parte pubblica valevole per l'anno 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

Salizzole, 13 dicembre 2021

La Delegazione di parte pubblica



la Delegazione di parte sindacale

FP CGN Valentini

UILFPL Mosca

la Rappresentanza Sindacale Unitaria

Roberto Apate M. Kuvico

CPA 